

Roma, 17 febbraio 2023

Circolare n. 39/2023

Oggetto: Ambiente – Agevolazioni per imprese energivore e gasivore – Provvedimento Agenzia delle Entrate prot.n.2023/44905 del 16 febbraio 2023.

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento in oggetto ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici.

I beneficiari dei suddetti crediti d'imposta devono inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle Entrate, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. A seguito dell'invio del Modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo comunicato alle Entrate il relativo modello F24 è scartato.

Il provvedimento precisa che se l'impresa ha già utilizzato in compensazione, tramite F24, l'intero credito, il modello non dovrà essere inviato. Analogamente, in considerazione che tali crediti possono essere ceduti solo per intero la comunicazione non dovrà essere inviata neppure nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia la cessione del credito.

*Cristiana Marrone
Responsabile di Area*

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. [36/2023](#), [4/2023](#) e [324/2022](#)
Allegati tre
CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Oggetto del provvedimento

1.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, il presente provvedimento definisce il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei seguenti crediti d'imposta maturati nel 2022 per l'acquisto di prodotti energetici:

- a) crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022;
- b) crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- c) crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;

d) credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.

1.2. Le disposizioni del presente provvedimento potranno essere estese ad altri crediti d'imposta, ove compatibili ai sensi della legislazione vigente.

2. *Contenuto e modalità di presentazione della comunicazione*

2.1. La comunicazione di cui al punto 1.1 è presentata all'Agenzia delle entrate dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023. A tal fine, sono approvati il "*Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici*" (d'ora in poi definito "*Modello*") e le relative istruzioni di compilazione, allegati al presente provvedimento.

2.2. Il *Modello* è inviato dal beneficiario dei crediti d'imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

2.3. A seguito dell'invio del *Modello* è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il *Modello*, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

2.4. Eventuali aggiornamenti del *Modello* e delle relative istruzioni di compilazione saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2.5. Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive

comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le stesse modalità di cui al punto 2.2.

- 2.6. La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
- 2.7. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1 possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione di cui al presente provvedimento non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

3. Utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione tramite modello F24

- 3.1. Considerato che, ai sensi delle disposizioni richiamate al punto 1.1, la comunicazione di cui al presente provvedimento deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.
- 3.2. Ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo comunicato ai sensi del presente provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
- 3.3. Ai sensi delle disposizioni ivi richiamate, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere a), b) e c), devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023; il credito di cui al punto 1.1, lettera d), deve essere utilizzato in compensazione entro il 30 giugno 2023.

- 3.4. Per la fruizione dei crediti in compensazione tramite modello F24 sono utilizzati i codici tributo istituiti con le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate n. 72/E del 12 dicembre 2022, n. 54/E del 30 settembre 2022 e n. 49/E del 16 settembre 2022.

4. *Trattamento dei dati*

- 4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, i quali prevedono che i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta indicati al punto 1.1 del presente provvedimento, entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, debbano inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Le richiamate disposizioni prevedono che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definiti il contenuto e le modalità di invio della suddetta comunicazione.
- 4.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti punti. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

I dati oggetto di trattamento, contenuti nel *Modello* approvato con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici (codice fiscale) del soggetto beneficiario del credito e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);
- i dati anagrafici (codice fiscale) dell'intermediario che trasmette telematicamente la comunicazione;

- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito maturato, per le verifiche successive sulla spettanza del credito e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

- 4.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento e riscossione.
- 4.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
- 4.5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione di cui al presente provvedimento.
- 4.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione di cui al presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevedono che i beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati debbano inviare entro il 16

marzo 2023 all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022:

- a) crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022;
- b) crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- c) crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;
- d) credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.

Le richiamate disposizioni stabiliscono, inoltre, che il contenuto e le modalità di presentazione della suddetta comunicazione siano definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto, per consentire l'invio all'Agenzia delle entrate della suddetta comunicazione, con il presente provvedimento sono approvati il *“Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici”* e le relative istruzioni di compilazione.

La comunicazione è inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, dal beneficiario dei crediti d'imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

L'invio della comunicazione di cui al presente provvedimento non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito, ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Regolamento (UE) 2016/679;

Articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;

Articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

Articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 febbraio 2023

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI IN RELAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, e ss. mm. ii.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse alla comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Base giuridica

Con riferimento ai crediti d'imposta indicati nelle istruzioni del presente modello, l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 176 del 2022 e l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 144 del 2022, prevedono che i beneficiari dei crediti inviino all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo dei crediti maturati nel 2022. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, via Giorgione, 106 - 00147 Roma.

Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:

- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle Entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza;
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma;
- posta elettronica alle caselle dedicate entrate.updp@agenziaentrate.it o entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it.

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI IN RELAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI

DATI DEL BENEFICIARIO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Codice fiscale

Telefono

E-mail

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal beneficiario dei crediti)

Codice fiscale

Codice carica

SOTTOSCRIZIONE

Il beneficiario comunica di aver maturato i crediti d'imposta indicati nel Quadro A nel rispetto dei relativi requisiti.

Data

Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (riservato al soggetto incaricato)

Codice fiscale del soggetto incaricato

Data dell'impegno

Firma del soggetto incaricato

QUADRO A - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI
(compilare un solo rigo per ciascuna tipologia di credito)

Codice fiscale del beneficiario dei crediti

Codice credito	Descrizione credito maturato	Importo di riferimento	Importo credito maturato

Codice credito	Descrizione credito maturato	Importo di riferimento	Importo credito maturato

Codice credito	Descrizione credito maturato	Importo di riferimento	Importo credito maturato

Codice credito	Descrizione credito maturato	Importo di riferimento	Importo credito maturato

Codice credito	Descrizione credito maturato	Importo di riferimento	Importo credito maturato

Codice credito	Descrizione credito maturato	Importo di riferimento	Importo credito maturato

Codice credito	Descrizione credito maturato	Importo di riferimento	Importo credito maturato

QUADRO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Codice fiscale del beneficiario dei crediti

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DEI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI

(nel presente quadro è obbligatorio selezionare le dichiarazioni relative ai crediti d'imposta maturati, barrando le corrispondenti caselle, coerentemente con i crediti indicati nel Quadro A)

Il sottoscritto beneficiario/rappresentante del beneficiario, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento ai crediti d'imposta indicati nel Quadro A,

DICHIARA

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 1, DL N. 115/2022 - TERZO TRIMESTRE 2022 (codice credito 6968)

- di essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- che i costi sostenuti dall'impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel terzo trimestre 2022, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è stato calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 6, COMMA 2, DL N. 115/2022 - TERZO TRIMESTRE 2022 (codice credito 6969)

- di essere un'impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022;
- di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 3, DL N. 115/2022 - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - TERZO TRIMESTRE 2022 (codice credito 6970)

- di essere un'impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022;
- di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 6, COMMA 4, DL N. 115/2022 - ACQUISTO GAS NATURALE - TERZO TRIMESTRE 2022 (codice credito 6971)

- di essere un'impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022;
- di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 1, COMMA 1, DL N. 144/2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
(codice credito 6983)

- di essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- che i costi sostenuti dall'impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel periodo ottobre/novembre 2022, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è stato calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al periodo ottobre/novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 1, COMMA 2, DL N. 144/2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
(codice credito 6984)

- di essere un'impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022;
- di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 1, COMMA 3, DL N. 144/2022 - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
(codice credito 6985)

- di non essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 1, COMMA 4, DL N. 144/2022 - ACQUISTO GAS NATURALE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
(codice credito 6986)

- di non essere un'impresa a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17;
- che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA - ART. 2 DL N. 144/2022 - ACQUISTO GASOLIO E BENZINA - QUARTO TRIMESTRE 2022
(codice credito 6987)

- di essere un'impresa che esercita attività agricola o della pesca, oppure l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, oppure per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali, effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 1 DL N. 176/2022 - DICEMBRE 2022
(codice credito 6993)

- di essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- che i costi sostenuti dall'impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è stato calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 1 DL N. 176/2022 - DICEMBRE 2022
(codice credito 6994)

- di essere un'impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022;
- di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 1 DL N. 176/2022 - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022
(codice credito 6995)

- di non essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 1 DL N. 176/2022 - ACQUISTO GAS NATURALE - DICEMBRE 2022
(codice credito 6996)

- di non essere un'impresa a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17;
- che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Firma

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI IN RELAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, hanno previsto che i beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati debbano inviare all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022:

- **CODICE 6968** - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- **CODICE 6969** - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- **CODICE 6970** - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- **CODICE 6971** - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- **CODICE 6983** - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- **CODICE 6984** - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- **CODICE 6985** - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- **CODICE 6986** - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- **CODICE 6987** - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- **CODICE 6993** - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- **CODICE 6994** - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- **CODICE 6995** - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- **CODICE 6996** - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Come si presenta

La comunicazione deve essere inviata dal beneficiario dei crediti d'imposta utilizzando il presente modello, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

Come si compila

Il modello è composto dal **frontespizio**, dal **quadro "A"** (comunicazione dei crediti maturati) e dal **quadro "B"** (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Il **frontespizio** è composto dalle seguenti sezioni:

- **"DATI DEL BENEFICIARIO DEI CREDITI D'IMPOSTA"**, in cui deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.), titolare di partita IVA, che comunica l'ammontare dei crediti maturati. Per i crediti di cui ai codici 6968, 6983 e 6993, il codice fiscale del beneficiario deve essere presente nell'elenco delle imprese energivore per l'anno 2022, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Per i crediti di cui ai codici 6969, 6984 e 6994, il codice ATECO del beneficiario, comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972, deve essere compreso in una delle classi (4 cifre) indicate nell'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Per il credito di cui al codice 6987, il codice ATECO del beneficiario, comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972, deve essere compreso nella sezione "A" (AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA).
- **"DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE"**, da compilare come segue:
 - se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, deve essere indicato il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore '1' nella casella denominata "Codice carica";
 - se il beneficiario è una persona fisica, deve essere indicato il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore '2' nella casella denominata "Codice carica";
- **"SOTTOSCRIZIONE"**, in cui il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la propria firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione;
- **"IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA"**, in cui il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e apporre la propria firma.

Nel **quadro "A"** (comunicazione dei crediti maturati) devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:

- il codice identificativo del credito;
- l'importo della spesa agevolata ("Importo di riferimento");
- l'ammontare del credito maturato, in base alla percentuale indicata nella tabella riportata nel seguito nelle presenti istruzioni.

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa.

Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l'annullamento e poi trasmettere, entro i termini suindicati, una nuova comunicazione.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

Nel **quadro "B"** (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), il soggetto beneficiario del credito o il suo rappresentante sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista per le tipologie di credito indicate nel quadro "A", barrando la relativa casella. Tale dichiarazione sostitutiva è resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito campo, con l'avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000.

Di seguito si riporta la tabella con le percentuali del credito riconosciuto per ciascuna tipologia di agevolazione.

Codice credito	Importo di riferimento	Importo credito maturato
6968	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6969	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6970	ammontare della spesa agevolata	pari al 15% dell'importo di riferimento
6971	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6983	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6984	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6985	ammontare della spesa agevolata	pari al 30% dell'importo di riferimento
6986	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6987	ammontare della spesa agevolata	pari al 20% dell'importo di riferimento
6993	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6994	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6995	ammontare della spesa agevolata	pari al 30% dell'importo di riferimento
6996	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento